

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
(REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI)

ART.1

(Definizione di unione civile)

L'unione civile è il contratto mediante il quale è regolata una comunità di tipo familiare composta da due individui maggiorenni dello stesso sesso o di sesso diverso al fine di organizzare la loro vita in comune.

ART. 2

(Registrazione dell'unione civile)

Due persone maggiorenni costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione congiunta resa di fronte all'Ufficiale di Stato Civile o suo delegato ed alla presenza di due testimoni. Previa richiesta della parti, l'Ufficiale di Stato Civile fissa la data e il luogo in cui avviene la dichiarazione congiunta. L'Ufficiale di Stato Civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile. Se i contraenti sono stranieri o residenti all'estero, possono richiedere all'Ufficiale di Stato Civile di trasmettere l'atto di costituzione dell'unione civile all'ufficio estero competente ai fini di registrazione dell'unione. I cittadini sammarinesi o residenti a San Marino che hanno contratto all'estero un'unione civile o si siano uniti in matrimonio potranno richiedere all'Ufficiale di Stato Civile di registrare come unione civile sammarinese tale unione o matrimonio. Entro 60 giorni dalla trascrizione dell'unione civile presso i competenti uffici di San Marino, i contraenti devono dichiarare, anche a mezzo procuratore speciale, da quale legislazione intendono siano regolati i rapporti patrimoniali e quale regime patrimoniale scelgono all'interno di questa. Trascorso tale termine senza che i contraenti abbiano optato, si applica il regime della separazione dei beni.

ART. 3

(Cause impeditive per la costituzione dell'unione civile)

Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile:

- a) La sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile;
- b) L'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza di interdizione è soltanto pendente, la costituzione dell'unione civile è sospesa fino alla definizione del giudizio d'interdizione;
- c) La sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 7, e articolo 8 della legge n. 49 del 26 aprile 1986.

La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 1 comporta la nullità dell'unione civile. L'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 1 del presente articolo può essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal Procuratore del Fisco e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo e attuale per impugnarla.

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data

11.12.2012

IL DIRIGENTE

[Firma]



[Firma]

ART. 4

(Diritti e doveri che nascono dall'unione civile)

Con la costituzione dell'unione civile le parti contraenti acquisiscono gli stessi diritti e gli stessi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco di assistenza morale e materiale e di coabitazione.

I contraenti dell'unione civile si impegnano a condurre una vita in comune, a fornirsi un aiuto materiale e ad assistersi reciprocamente. Entrambe le parti sono tenute, in relazione alle proprie sostanze e possibilità, a contribuire agli oneri della vita comune. Tale contributo può essere apportato non solo in termini monetari ma anche nella forma di una partecipazione attiva alla vita comune attraverso prestazioni di tipo domestico e familiare.

ART. 5

(Certificazione dell'unione civile)

L'unione civile è certificata dal documento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile attestante la costituzione dell'unione: detto documento deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione della loro residenza e del loro regime patrimoniale.

Le parti non possono derogare attraverso loro accordi né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile.

ART. 6

(Regime patrimoniale dell'unione civile)

Il regime patrimoniale dell'unione civile, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla separazione dei beni. Il regime di comunione può essere convenuto fra le parti mediante dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile al momento della costituzione dell'unione o per atto pubblico notarile, comunque annotati a margine dell'atto di unione. In materia di forma, modifica, simulazione per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 della legge n. 49 del 26 aprile 1986 con l'avvertenza che tali disposizioni si applicano ai contraenti l'unione civile.

ART. 7

(Crisi e scioglimento dell'unione civile)

Quando la condotta di una delle parti dell'unione civile è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte o del Procuratore del Fisco, può adottare con decreto uno o più provvedimenti ritenuti utili al superamento delle condotte pregiudizievoli.

La violenza può essere richiamata dalla vittima o dal Procuratore del Fisco come causa di annullamento del contratto di unione civile anche quando la violenza o le minacce di violenza provengono non solo da uno dei contraenti verso l'altra parte, ma anche da un suo discendente o ascendente.

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 18.12.2014

IL DIRIGENTE

[Firma]



[Firma]

L'unione civile cessa per volontà congiunta o unilaterale dei contraenti, nonché per matrimonio o decesso o dichiarazione di morte presunta di uno di essi.

In caso di scioglimento consensuale la dichiarazione congiunta deve essere presentata all'Ufficiale di Stato Civile per le dovute annotazioni a margine dell'atto di unione civile.

Lo scioglimento dell'unione civile ha effetto fra i conviventi e verso terzi dal momento della registrazione da parte dell'Ufficiale di Stato Civile della dichiarazione consensuale di scioglimento a margine dell'atto di unione civile.

In caso di recesso unilaterale di uno dei due contraenti, si applicano le disposizioni di cui al titolo XI della legge n. 49 del 26 aprile 1986.

ART. 8

(Disposizioni applicabili al rapporto di unione civile)

Le norme che riconoscono ai coniugi uniti in matrimonio il diritto alla residenza e alla cittadinanza valgono altresì per i contraenti dell'unione civile.

La disciplina previdenziale e pensionistica, ivi compresa la pensione di reversibilità, riconosciuta ai coniugi uniti in matrimonio vale altresì per i contraenti dell'unione civile.

Ai contraenti dell'unione civile sono estesi tutti i diritti e doveri spettanti ai coniugi uniti in matrimonio relativi all'assistenza sanitaria.

In caso di successione a causa della morte di uno dei contraenti, il contraente superstite gode degli stessi diritti che l'ordinamento riconosce al coniuge sia in caso di successione legittima, che di successione testamentaria.

Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove è possibile, la parte dell'unione civile. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.

Al solo fine di assicurare l'effettiva tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.

ART. 9

(Disciplina dei minori conviventi)

Il riconoscimento dei figli nati all'interno dell'unione civile avviene secondo le disposizioni in materia di filiazione stabilite nella legge n. 49 del 26 aprile 1986.

Qualora il figlio naturale minore di uno dei due contraenti l'unione civile sia riconosciuto durante l'unione civile, il Commissario della Legge, valutate le circostanze e sentiti sia il minore che abbia

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 18.12.2007

IL DIRIGENTE

[Firma]



[Firma]

compiuto 16 anni sia l'altro genitore, decide sull'affidamento del minore e adotta i provvedimenti a tutela dell'interesse morale e materiale del minore.

Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente all'unione civile, il suo inserimento nella famiglia di uno dei genitori, sentito l'altro genitore, è subordinato al consenso dell'altro contraente l'unione civile, a meno che il figlio fosse già convivente con il genitore all'atto dell'unione civile o l'altro contraente conoscesse l'esistenza del figlio naturale.

Il genitore naturale può avanzare opposizione ai provvedimenti del Commissario della Legge.

I figli dei contraenti l'unione civile riconosciuti e/o adottati all'estero sono riconosciuti di diritto anche nella Repubblica di San Marino

Per quanto qui non espressamente regolato si applicano le norme previste nella Legge 49 del 1986.

ART. 10

(Divieto di discriminazione e trattamento dei dati personali)

In nessun caso potrà essere motivo o fonte di discriminazione per uno o entrambi i contraenti dell'unione civile il loro stato di coppia unita civilmente.

Il trattamento dei dati personali contenuti negli atti, nelle registrazioni o in qualsiasi altro documento dovrà avvenire conformemente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali garantendo il rispetto della privacy e della dignità dei contraenti dell'unione civile.

ART. 11

(Norme di attuazione)

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto delegato saranno emanati i regolamenti che disciplinano le formalità necessarie per la tenuta dei registri di stato civile e per il rilascio della certificazione di cui all'art. 5.

Sono altresì abrogate tutte le norme in contrasto con la presente Legge.

La presente legge entra in vigore il _____.

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 19.12.2017

IL DIRIGENTE

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]